

Cassazione Civile, Sez. lav., 9 luglio 2014 n. 15723

Fatto e diritto

Con ordinanza in data 19 settembre 2013, il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro ha affermato la propria competenza per territorio in relazione al procedimento instaurato dalla C. s.p.a. nei confronti di M.P. e respinto la richiesta di quest'ultima di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di altro giudizio promosso dalla P. nei confronti della C. s.p.a davanti al Tribunale di Siena in funzione di giudice del lavoro.

La decisione è stata motivata sul rilievo che, avendo la società ricorrente, con la domanda principale, inteso far valere diritti ed obbligazioni scaturenti nei confronti della convenuta da un rapporto prospettato come parasubordinato, trovava applicazione il disposto dell'art. 413 comma 4, cod. proc. civ. il quale stabilisce la competenza esclusiva del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio "dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409, terzo comma cod. proc. civ."; nel caso di specie il domicilio, inteso in senso civilistico, come il luogo in cui la persona ha il centro dei propri interessi ed affari unitariamente intesi" e cioè il luogo ove la persona ha concentrato i propri interessi economici e le proprie relazioni personali, lavorative ed affettive", doveva essere individuato in Firenze, città in cui la P. dimorava stabilmente, svolgeva la propria vita di relazione e nella quale si trovava il domicilio indicato in tutti gli atti e le comunicazioni relative al rapporto di agenzia instaurato con la società ricorrente; nel circondario di Siena, infatti, la P., agente monomandataria per la promozione della vendita di ville e casali per conto della C. spa, si recava al solo scopo di svolgere le attività connesse alle prestazioni oggetto di causa, attività peraltro svolte, anche se meno frequentemente, in altri luoghi; non sussistevano i presupposti per la sospensione non essendo ravvisabile, con riferimento al giudizio instaurato dalla P. davanti al Tribunale di Siena, alcun rapporto di pregiudizialità bensì di continenza.

Avverso l'ordinanza M.P. ha proposto "ricorso ex art. 360 n. 2 e 3 cod. proc. civ. (con istanza di regolamento di competenza)", con il quale ha, in sintesi, sostenuto, mediante richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che il domicilio rilevante ai sensi dell'art. 413 comma 4 cod. proc. civ., per la individuazione del giudice competente per territorio nei rapporti cd. parasubordinati, doveva essere determinato privilegiando il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; questo, nel caso di specie, era da rinvenirsi nella circoscrizione del Tribunale di Siena, ove essa ricorrente aveva prestato la propria attività recandosi persocchè quotidianamente presso gli uffici della società, in C.; ha quindi affermato che, a differenza da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, le circostanze di fatto sulla cui base era stato ritenuto il domicilio di essa ricorrente e, quindi, la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, non potevano considerarsi pacifiche ma risultavano contestate Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in relazione al rigetto della istanza di sospensione del giudizio davano al Tribunale di Firenze, fondata sulla prospettazione di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio instaurato da essa P. davanti al Tribunale di Siena ed inteso all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con la convenuta società. La società C. s.p.a ha depositato controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. con il quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso di controparte deducendo la inappropriata compresenza in esso di elementi propri dell'ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ. e di elementi propri dell'istanza di regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.; ha quindi

sostenuto che del ricorso per cassazione non sarebbe comunque stata in concreto possibile la conversione in regolamento di competenza, generalmente ammessa dalla consolidata giurisprudenza, stante il decorso del termine di cui all'art 47, comma 2, cod. proc. civ.. Ha quindi svolto deduzioni difensive intese a contrastare nel merito gli assunti di controparte.

Il P.G. ha formulato parere negativo in ordine all'accoglimento della istanza di regolamento di competenza. Parte ricorrente, con atto depositato in data 30.4.2014, sul rilievo della sussistenza di contrastanti orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di domicilio rilevante ai fini dell'art. 413 comma 4 cod. proc. Civ., ha chiesto la rimessione del regolamento alle sezioni unite di questa Corte.

Con decreto in data 5.5.2014 il Presidente aggiunto ha disposto che sulla questione pronunzi il Collegio già investito del merito.

La istanza di rimessione alle sezioni unite risulta infondata, non essendo ravvisabile nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, alla luce di quanto si andrà ad evidenziare in prosieguo, alcun contrasto in ordine alla questione relativa ai criteri dell'individuazione del domicilio ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 comma 4 cod. proc.civ.

Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla P., formulata dalla società C.

Invero, premesso che il "ricorso ex art. 360 n. 2 e n. 3 cod.proc. civ." depositato dalla P., a prescindere dalla sua formale intestazione e dall'articolazione di motivi corrispondenti a quelli di cui all'art. 360 cod. proc. civ., risulta esclusivamente incentrato sulla questione della competenza per territorio, trova applicazione il condivisibile principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per motivi attinenti alla competenza può essere preso in esame come regolamento di competenza, qualora soddisfatti tutti i requisiti necessari per valere come tale (ex plurimis: Cass. ord. 13193 del 2009, Cass. n. 13193 del 1999).

In particolare, nel caso di specie, risulta rispettato il termine per la proposizione della istanza di cui all'art. 47, comma 2 cod. proc.civ. La ordinanza impugnata reca la data del 19.9.2013 (di talché la relativa comunicazione che costituisce il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, deve ritenersi avvenuta successivamente o, quanto meno, essere coeva al 19.9.2013); il ricorso della P. risulta notificato a mezzo del servizio postale con spedizione effettuata dall'Ufficiale giudiziario in data 19 ottobre 2013; il procedimento notificatorio si è quindi perfezionato nei confronti del notificante nel prescritto termine di trenta giorni, alla luce del principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 cod. proc. civ. e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n.890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario).

Nel merito si rileva che con la istanza di regolamento di competenza si deduce la non corretta ricostruzione, da parte del giudice del lavoro di Firenze, della recente giurisprudenza di legittimità in tema di criteri di individuazione del domicilio ai fini dell'art. 413 comma 4 cod. proc. civ.

Essa è infondata.

Questa Corte ha infatti affermato che nelle controversie del lavoratore parasubordinato, nelle quali ai sensi dell'art. 413 comma quarto cod. proc. civ. la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell'individuo, anche gli interessi affettivi, personali e sociali. (Cass. ord. n. 11339 del 2010, ord. n. 15264 del 2008, sent. n. 17882 del 2007).

E' stato in particolare chiarito che "Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, quarto comma, cod. proc. civ. fa riferimento al domicilio ex art. 43 cod. civ., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità" (Cass. n. 403 del 2012).

Nelle pronunce ora richiamate, che descrivono gli approdi della giurisprudenza di legittimità più recenti di quelli ai quali ha fatto riferimento la P., i criteri di individuazione del domicilio al fine della verifica della competenza per territorio nelle controversie relative a rapporti di lavoro parasubordinati, risultano coerenti con la tradizionale nozione codicistica delineata dall'art. 43 cod. civ. secondo la quale il domicilio individua il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto - non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Esso va desunto alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona, (v. Cass. n. 2936 del 1980).

Alla luce della giurisprudenza ora richiamata deve ritenersi superato l'orientamento più risalente per il quale il foro esclusivo doveva essere identificato con riguardo al domicilio in cui si svolge o si è svolta l'attività del lavoratore (Cass. n. 4581 del 1998, n. 4580 del 1998 e n. 5362 del 1998). Né appare prospettabile l'invocato contrasto della giurisprudenza più recente con sezioni unite n. 841 del 2005, ripetutamente evocata in ricorso.

Tale decisione, come sottolineato anche dal P.G., si preoccupa di offrire una tutela rafforzata al lavoratore creditore, grazie alla previsione dell'art. 618 bis cod. proc. civ. In questa prospettiva viene affermato che "Anche se la norma nulla stabilisce nel caso che i rapporti dalla stessa contemplati siano cessati, questa Corte (cfr. sent. nn. 10580/1993; 4581/1994, e 4580/1998) ha statuito che il criterio del domicilio del lavoratore parasubordinato, permane, con riferimento all'ultimo domicilio, che egli aveva durante il rapporto, anche nel caso di cessazione del medesimo. Ciò in quanto il luogo dello svolgimento dell'attività deve rimanere cristallizzato per realizzare l'intento del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il lavoratore parasubordinato - attore o convenuto che sia - ha stabilito il centro dei suoi affari - e cioè il domicilio - normalmente più vicino al luogo del rapporto, dove si sono verificati i fatti rilevanti per la decisione della causa, e dove è più facile reperire documenti, citare testimoni ecc..".

Dal contesto argomentativo complessivo appare chiaro che il riferimento al luogo del rapporto di lavoro, non costituisce elemento decisivo al fine della individuazione del domicilio ex art. 413, comma 4, cod. proc. civ. ma assume rilievo solo in quanto, secondo un criterio di normalità, il centro degli affari e degli interessi è quello più vicino al luogo di svolgimento del rapporto. In altri termini, dalle affermazioni di Sezioni Unite 2005 non può trarsi la conseguenza che il domicilio coincida con il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa o che tale criterio debba comunque prevalere sugli altri al fine della individuazione del centro di

interessi economici, affettivi e morali della persona, nelle controversie relative a rapporti di lavoro parasubordinato.

In merito alle circostanze fattuali sulle quali è stata fondata la individuazione della città di Firenze come centro degli interessi economici, affettivi e sociali della P., si rileva che la evocazione e riproduzione parziale degli atti processuali da parte della ricorrente si rivela inidonea a confutare l'assunto dell'ordinanza impugnata in ordine alla mancata contestazione di tali circostanze nell'ambito della complessiva vicenda processuale. E' inoltre da evidenziare che la contestazione di tali circostanze non può farsi discendere, come sembra pretendere la ricorrente, dalla allegazione nei propri scritti difensivi che essa P. lavorava quotidianamente presso gli uffici della società in C. posto che, alla luce di quanto sopra detto, in ordine alla nozione codicistica di domicilio, anche ove provato lo svolgimento di attività quotidiana presso detti uffici, comunque non sarebbe dirimente; tale elemento dovrebbe necessariamente compararsi con gli altri considerati dall'ordinanza al fine della ricostruzione dell'effettivo centro degli interessi di vita della P. Tali elementi, che fanno riferimento al luogo di stabile dimora e di svolgimento della vita sociale nonché degli interessi professionali (come emerge dal richiamo al domicilio eletto nei rapporti con la società) appaiono coerenti con la nozione civilistica di domicilio di cui all'art. 43 cod. civ. Infine è inammissibile il ricorso avverso il diniego di sospensione del processo atteso che il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza che dichiara, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia negato la sospensione medesima e disposto la prosecuzione del processo, non riferendosi l'art. 42 cod. proc. civ. ad ogni provvedimento comunque assunto sulla sospensione (Cass. ord. n. 2963 del 2012)

Consegue il rigetto del ricorso proposto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro. Condanna parte ricorrente alle spese che liquida in € 4000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.